

COMUNE DI CERNOBBIO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CERNOBBIO E' UN ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO E ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DELLA LIBERTA', DELL'UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA GIUSTIZIA E DELLA EQUITA'.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CHE SVOLGANO ATTIVITA' DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA COMUNITA', E PROMUOVE: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI ED AGLI ANZIANI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI, ATTRAVERSO PIANI E PROGRAMMI DA ARTICOLARE NEL TEMPO SECONDO LE NORME DELLO STATUTO;

C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LA SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA, TENENDO CONTO DELLA VOCAZIONE TURISTICA DEL COMUNE E DELL'OPPORTUNITA' DI GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELL'AREA MONTANA E LACUALE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI SUL SUO TERRITORIO.

02. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI E LIMITROFE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

NEL RISPETTO DELLA LEGGE, DEI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI E DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI: N. 01 , 02 , 03 , 04 , 05 DI CERNOBBIO;

N. 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 DI PIAZZA S. STEFANO E N . 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 DI ROVENNA PER KMQ.

11,72 .

02. CONFINA: A NORD CON: CONFEDERAZIONE ELVETICA A SUD CON: COMUNE DI COMO - LAGO A EST CON: COMUNE DI MOLTRASIO - LAGO A OVEST

CON: COMUNE DI MASLIANICO-CONFEDERAZIONE ELVETICA

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, TROVA UBICAZIONE COME DA SPECIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. POSSONO ESSERE INDIVIDUATE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CERNOBBIO E, CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO N. 11020 IN DATA 26 SETTEMBRE 1932 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 18 MARZO 1985 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI E' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL

SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO

AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LA SUA ATTIVITA' SECONDO LE NORME

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, TUTTE LE ALTRE SONO SESSIONI STRAORDINARIE.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL 03 COMMA SONO ASSOLTI DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 11

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE RISULTA ELETTO CON MAGGIORE NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI UNITI A QUELLI DI LISTA; IN CASO DI PARITA' SI TERRA' CONTO DELL'ETA' ANAGRAFICA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO E SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

04. IL CONSIGLIERE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON PARTECIPA AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DECADE DALL'INCARICO CON DELIBERA DEL C.C. .

ART. 12

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA' ESSERE IMPRONTATO ALLA MASSIMA TRASPARENZA E DISPONIBILITA'.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE RICHIEDA DETERMINATI PARERI EX LEGGE, SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO LA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA.

ART. 13

SPECIFICI MANDATI A CONSIGLIERI

01. IL SINDACO, ANCHE SU PROPOSTA DI UN ASSESSORE, CON IL PARERE FAVOREVOLE DELLA GIUNTA, PUO' AFFIDARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI SPECIFICO MANDATO, LIMITATO NEL TEMPO, PER SEGUIRE PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA, OVVERO VERIFICARE IL CORRETTO ANDAMENTO DI SERVIZI O INIZIATIVE COMUNALI.

02. IL CONSIGLIERE O I CONSIGLIERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE RELAZIONANO CIRCA I LORO MANDATI AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DEBBONO APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON POSSONO COSTITUIRE UN GRUPPO O CHE NON ABBIANO DICHIARATO DI VOLER APPARTENERE AD UN GRUPPO, FORMANO IL GRUPPO MISTO.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI UNA O PIU' COMMISSIONI A CUI AFFIDARE IL COMPITO DI APPROFONDIRE E SVILUPPARE TEMI DI PROPRIA COMPETENZA.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI E' ELABORARE PROPOSTE E FORNIRE INDIRIZZI

IN MERITO AI TEMI DI CUI AL COMMA 01 , DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO NEI TEMPI E CON LE MODALITA' INDICATE DAL CONSIGLIO STESSO E DAL REGOLAMENTO.

03. I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO E SONO SCELTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI, CON CRITERIO PROPORZIONALE ASSICURANDO LA PRESENZA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO CONSILIARE.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE, I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO, DELLE FORZE SOCIALI ED ECONOMICHE, NONCHE' ESPERTI DEI SETTORI INTERESSATI.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE.

06. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI ED E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA, DELL'EFFICIENZA E DELLA COLLEGIALITA'.

03. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DELEGARE AD OGNI SINGOLO ASSESSORE FUNZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE PROBLEMATICHE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE.

04. POSSONO ESSERE NOMINATI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON ELETTI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. GLI ASSESSORI ESTERNI NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI VICE-SINDACO E PARTECIPANO AL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO, CON FACOLTA' DI PAROLA SUGLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

06. GLI ASSESSORI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, DECADONO DALL'INCARICO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA, PER IL TEMPO NECESSARIO, POSSONO PARTECIPARE I REVISORI DEI CONTI, I CONSIGLIERI A CUI SONO STATI ASSEGNATI SPECIFICI MANDATI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN CONSORZI, SOCIETA', AZIENDE, ENTI O ASSOCIAZIONI E CHIUNQUE LA GIUNTA STESSA RITENGA UTILE DI ASCOLTARE CIRCA I TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA:

- A) ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O PER STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AGLI UFFICI;
- C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) RIFERISCE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE.

ART. 19

GRUPPI DI LAVORO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, NELL'ESPLETARE LE PROPRIE COMPETENZE, PUO' AVVALERSI DI GRUPPI DI LAVORO PER L'APPROFONDIMENTO DI SPECIFICHE TEMATICHE. NELL'AMBITO DEL MANDATO RICEVUTO I GRUPPI DI LAVORO POSSONO ELABORARE PROPOSTE E PROGRAMMI OPERATIVI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA. IL LORO FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

02. I GRUPPI DI LAVORO SONO PRESIEDUTI DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE E SONO COMPOSTI DA NON PIU' DI CINQUE MEMBRI NOMINATI DALLA GIUNTA.

03. I COMPONENTI DI GRUPPI DI LAVORO SONO SCELTI SU INDICAZIONE DEL SINDACO O DI UN ASSESSORE TRA ESPERTI O TRA I COMPONENTI DI ASSOCIAZIONI LOCALI O DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL SETTORE DI COMPETENZA DEL GRUPPO STESSI. NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE DI QUESTI GRUPPI DI LAVORO I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 20

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE O

SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA SEGRETA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

ART. 21
SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

05. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 22
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, OLTRE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, IN PARTICOLARE:

- A) ADOTTA ORDINANZE;
- B) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- C) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- D) COORDINA NELL'AMBITO DELLE NORMATIVE VIGENTI, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE, NONCHE' DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- E) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- F) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI E SOCIETA', A CUI IL COMUNE PARTECIPA, SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 23

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, NOMINA VICE SINDACO UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, IL SINDACO DELEGA PRO TEMPORE A TALE FUNZIONE ALTRO ASSESSORE O, NELL'IMPOSSIBILITA' DELL'ESERCIZIO DI TALE DELEGA, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO VENGONO SVOLTE DA ALTRO ASSESSORE, SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. IL SINDACO, QUALE CAPO DEL GOVERNO LOCALE, HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON SUO PROVVEDIMENTO AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI RELATIVE A SPECIFICHE AREE DI COMPETENZA.
04. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO:
 - A) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;
 - B) HA POTERE DI DELEGA NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI.
05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE OGNUNO E' RESPONSABILE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROPRIO OPERATO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE. QUESTI L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DAL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- B) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- C) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI, PER I QUALI NON SIA STATA ATTRIBUITA UNA SPECIFICA COMPETENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE;
- F) VERIFICA DELLE EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO.

ART. 26

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

ART. 27

VICESEGRETARIO

01. AL FINE DI CONSENTIRE MAGGIORE FUNZIONALITA' ALLA ATTIVITA' DEL COMUNE, E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL VICESEGRETARIO AL QUALE COMPETONO LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IL VICESEGRETARIO ASSOLVE PURE FUNZIONI AUSILIARIE DEL SEGRETARIO PER COADIUVARLO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSO RISERVATE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 28

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNO ELEMENTO DELL' APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 29

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 30

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONI ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, COMPATIBILMENTE CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VIGENTE, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) LA MODALITA' DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO;
- D) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- E) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- F) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- G) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 31

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA CONCESSIONE A TERZI, LA COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE O DI ISTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA'. LA FORMA PUO' ESSERE SINGOLA O ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONI, CONSORZI E UNIONI DI COMUNI.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE:

- L'ECONOMICITA' DI GESTIONE;
- IDONEE FORME DI INFORMAZIONE;
- LA PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 32

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 33

CONCESSIONE A TERZI

01. QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE, IL COMUNE PUO' GESTIRE SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 34

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

04. L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 35

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE

NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSULTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO A MAGGIORANZA DI CONSIGLIERI IN CARICA, TENENDO CONTO DELLE SEGNALAZIONI FORMULATE DALLE ASSOCIAZIONI E DAGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

06. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI QUANDO LA STESSA ABBA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI O L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI O A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 37

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE FRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 38

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO

ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AD ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLA SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO SONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 39

REVISORI DEI CONTI

01. I REVISORI DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVONO POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA. I REVISORI DEI CONTI DEVONO RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE OGNI QUATTRO MESI SULLA LORO ATTIVITA'.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTO CONNESSI ALLE SFERA DELLE LORO COMPETENZE.

04. AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO ANNUO ONNICOMPENSIVO NON SUPERIORE ALL' 80% DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO. AGLI ALTRI DUE REVISORI E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO ANNUO ONNICOMPENSIVO NON SUPERIORE ALL'INDENNITA' DI CARICA DEL VICE SINDACO.

ART. 40

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI TRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 41

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI ED UN PIANO URBANISTICO E TERRITORIALE ADEGUATO.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 42

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 43

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 44

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E/O

GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-IMPREDITORIALE SENZA FINI DI LUCRO, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO AL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 43 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 45

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. NELLO SPIRITO DEL COMMA PRECEDENTE SI EVIDENZIA UNA PARTICOLARE ESIGENZA DI PROCEDERE, NEL SENSO INDICATO, CON IL COMUNE DI MASLIANICO.

ART. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO , PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 47

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. NEL CASO DI ADOZIONE DI ATTI CHE INDICANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, IL DESTINATARIO DELL'ATTO DOVRA' ESSERE POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE AL RELATIVO PROCEDIMENTO DI ADOZIONE CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI CITTADINI, SINGOLO O ASSOCIATI, SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 48

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 49

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, ALL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI E LE FORME DI PUBBLICITA'.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONI SUL

CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO COMUNICAZIONE.

ART. 50

PROPOSTE

01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI. IL SINDACO LI TRASMETTE ENTRO 40 GIORNI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE'

DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA EVENTUALE COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, AL FINE DI FORMULARE UN'ADEGUATA RISPOSTA ALLA STESSA, NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 51

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I TESTI DELLE ISTANZE, PETIZIONE E PROPOSTE E RELATIVE RISPOSTE SONO TENUTI IN APPOSITO RACCOGLITORE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEGLI INSTANTI, DEI COMPONENTI LA LA CONSULTA DELLA ASSOCIAZIONI E DI OGNI ALTRO CITTADINO SU DOMANDA SCRITTA AL SINDACO, NEI TERMINI CHE PREVEDE IL SUDETTO REGOLAMENTO.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 52

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. L'AMMINISTRAZIONE RICONOSCE IL RUOLO E L'IMPORTANZA SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO, OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITA' E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

02. DETTE ASSOCIAZIONI, PER ESSERE RICONOSCIUTE QUALI INTERLOCUTRICI DEL COMUNE, DEBONO ESSERE ISCRITTE IN APPOSITO ALBO REDATTO ED AGGIORNATO DALLA GIUNTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON CONDIZIONE L'ATTIVITA', GLI OBIETTIVI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON DA' DI PER SE DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

05. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LE FORME ASSOCIATIVE COMPONENTI LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 54 , CONVENZIONI ED ACCORDI PER UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE COMUNALI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA POSSONO CONSULTARE LE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, CON LE MODALITA' E I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, SULLE MATERIE CHE ABBIANO ATTINENZA CON LA LORO SFERA DI COMPETENZA.

ART. 53

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

01. E' ISTITUITA LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, COMPOSTA DA UN RAPPRESENTANTE PER OGNUNA DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO, E SU RICHIESTA, DA UN RAPPRESENTANTE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI E DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA CON RAPPRESENTANZA PROVINCIALE. I MEMBRI DELLA CONSULTA RESTANO IN CARICA PER UN MASSIMO DI TRE ANNI.
02. ALLA CONSULTA PRENDONO PARTE SENZA DIRITTO DI VOTO, IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI.
03. IL PARERE DELLA CONSULTA E' OBBLIGATORIO, NON VINCOLANTE PER L'APPROVAZIONE:
 - A) DEL BILANCIO PREVENTIVO;
 - B) DEL PIANO REGOLATORE E SUE VARIAZIONI;
 - C) DEI PIANI COMMERCIALI E TURISTICI;
 - D) DELLE VARIAZIONI DI STATUTO. DETTO PARERE DEVE ESSERE FORMULATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
04. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA, GLI OBIETTIVI, I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE, GLI OBBLIGHI ED I DIRITTI DEI PARTECIPANTI SONO DETERMINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 54

CONSULTAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' INDIRE, PER DIBATTERE PROBLEMI DI PARTICOLARE INTERESSE, PUBBLICHE ASSEMBLEE DI CITTADINI. PUBBLICHE RIUNIONI POSSONO ESSERE INDETTE ANCHE SU RICHIESTA DI N. 200 ELETTORI, CON FIRME AUTENTICATE, O DALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI.
02. IL REGOLAMENTO NE STABILISCE LE MODALITA' ED I CRITERI DI FORMULAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 55

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA, FACENDO SALVA L'OSSERVANZA DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 .

ART. 56

PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 57

REFERENDUM

01. E' PREVISTO L'ISTITUTO DEL REFERENDUM IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' POPOLARE, CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. POSSONO PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. LA PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO DEVE ESSERE FORMULATA IN MODO DA PERMETTERE RISPOSTE CHIARE ED UNIVOCHE DEGLI ELETTORI.

04. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM:

- A) IN MATERIA DI BILANCIO, TRIBUTI E TARIFFE;
- B) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- C) SU MATERIE IN ORDINE ALLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI PERENTORI, INCOMPATIBILI CON QUELLI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA;
- D) SU QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE O DIPENDENTI COMUNALI;
- E) SU MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA DELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

05. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) 200 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, CON FIRME AUTENTICATE.

06. SULL'AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO DECIDE UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAL DIFENSORE CIVICO, CHE LA PRESIEDE, DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE DA UN RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA E DA UN RAPPRESENTANTE DELLE MINORANZE.

07. QUALORA SIA STATA CONSEGUITA LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA', SE IL REFERENDUM E' PROMOSSO DAI CITTADINI, COSTORO DEBBONO RACCOGLIERE ALTRE FIRME AUTENTICATE DI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO N. 800 FIRME.

08. LE MODALITA' DI ACCOGLIMENTO ED I TEMPI DI SVOLGIMENTO SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 58

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. DALLA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA SOSPENDONO OGNI DETERMINAZIONE SULLE MATERIE OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE, SALVA LA SOPRAVVENIENZA DI MOTIVI CONTINGENTI ED URGENTI.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI.

03. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, OVVERO PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO; QUESTI POTRA' VIETARE L'ESIBIZIONE DI TALI ATTI, CONFORMEMENTE ALLE NORME STABILITE DEL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 60

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE DEI TRADIZIONALI SISTEMI DI NOTIFICA E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGGI E DELLO STATUTO.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 61

DIFENSORE CIVICO

01. AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE ISTITUITO ANCHE CON RECIPROCO ACCORDO CON ALTRI COMUNI LIMITROFI.

03. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE, SEGNALANDO GLI EVENTUALI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 62

REQUISITI

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE

PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI
INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E CHE
ABBIANO COMPIUTO IL 40 ANNO DI ETA' E CHE SIANO IN POSSESSO DI
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI VERSA IN UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'
ALLA CARICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE;

B) CHI RIVESTE O HA RIVESTITO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO LA CARICA DI
PARLAMENTARE, CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, DI
AMMINISTRATORE DI CONSORZI, ENTI O SOCIETA' CUI PARTECIPA IL COMUNE,
DELL'UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE E DELLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 63

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O DAI
CONSIGLI COMUNALI INTERESSATI, A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA
DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, TRA CANDIDATI DESIGNATI DALLE
ASSOCIAZIONI LOCALI.

02. NEL CASO IN CUI NESSUNO DEI CITTADINI OTTENGA LA MAGGIORANZA DI CUI
AL PRECEDENTE COMMA NELLE PRIME TRE VOTAZIONI, LA NOMINA
E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIO O DAI CONSIGLI NELLA SEDUTA SUCCESSIVA A
MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO POSSONO
ESSERE PRESENTATE DA QUALSIASI CITTADINO ELETTORE,
CORREDATE DAL CURRICULUM PERSONALE, DEL QUALE IL CONSIGLIO DOVRA'
TENER CONTO.

04. I CANDIDATI SONO DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI, CON VOTO SEGRETO
LIMITATO AD UN NOMINATIVO.

ART. 64

DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI,
ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA, ESERCITANDO LE SUE
FUNZIONI FINO L'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI
DELLA LEGGE O PER DOCUMENTATA INEFFICENZA, A SEGUITO DI
MOZIONE MOTIVATA, APPROVATA DA ALMENO DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE AUTOMATICAMENTE QUANDO VIENE A
MANCARE UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ELEGGIBILITA'.

04. QUALORA IL MANDATO VENGA A CESSARE PER QUALUNQUE MOTIVO DIVERSO
DALLA SCADENZA, IL CONSIGLIO O I CONSIGLI COMUNALI PROCEDONO
ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO ENTRO 45 GIORNI DEL VERIFICARSI DELLA
VACANZA.

ART. 65

PREROGATIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI

SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO IL COMUNE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI AMMINISTRATIVI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI VALUTAZIONE DELLE DECISIONI POLITICHE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE LE INDAGINI NECESSARIE ED ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, STATUTARIE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE, NONCHE' IN BASE A CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA', EQUITA', CORRETTEZZA ED OPPORTUNITA' CHE DEVONO INFORMARE LA BUONA AMMINISTRAZIONE.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE, IL DIFENSORE CIVICO QUALSIASI DIPENDENTE COMUNALE, SENTIRE IL RECLAMANTE O OGNI ALTRA PERSONA CHE REPUTI NECESSARIO, ANCHE IN CONTRADDITTORIO FRA LORO, CONFERIRE CON GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI, CONSULTARE TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI PERTINENTI ALLA PRATICA.

04. ENTRO I LIMITI DI CUI IL COMMA 03 I DIPENDENTI SONO SCIOLTI DAL SEGRETO D'UFFICIO, DEVONO RISPONDERE IN MODO ESAUDIENTE E VERITIERO ALLA DOMANDE A LORO RIVOLTE DAL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO AL SEGRETO SULLE NOTIZIE DI CUI E' VENUTO IN POSSESSO PER RAGIONI D'UFFICIO E CHE SIANO DA MANTENERSI SEGRETE O RISERVATE AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI.

06. DOPO AVER ESPLETATO LE INDAGINI NECESSARIE, IL DIFENSORE CIVICO REDIGE UN RAPPORTO DETTAGLIATO CHE VIENE COMUNICATO AL RECLAMANTE E AL SINDACO, FORMULANDO SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI OPPORTUNE CHE POSSONO ESSERE DIRETTAMENTE INDIRIZZATE AL

CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA.

07. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE.

08. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SU FATTI DEI QUALI E' STATA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

09. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO PROPORRE ISTANZA AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 66

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE OD I CONSIGLI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO RELAZIONA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI I RITARDI E LE IRREGOLARITA', FORMULANDO OSSERVAZIONI E PROPOSTE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ANCHE INVIARE AL CONSIGLIO COMUNALE, IN OGNI MOMENTO, MESSAGGI SU QUESTIONI SPECIFICHE, IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE, FORMULANDO OVE LO RITENGA OPPORTUNO, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI

SUGGERIMENTI CONTENUTI NELLE RELAZIONI E NEI MESSAGGI, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE ED INVITA I COMPETENTI ORGANI COMUNALI AD ADOTTARE LE MISURE CONSEGUENTI.

ART. 67

SEDE E MEZZI

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UN'INDENNITA' DI FUNZIONE

ONNICOMPENSIVA PARI ALL'INDENNITA' DI CARICA DEGLI ASSESSORI.

02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE O DALLE AMMINISTRAZIONI

COMUNALI INTERESSATE, CHE PROVVEDERANNO A FORNIRGLI LE

ATTREZZATURE, I MATERIALI D'UFFICIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO, COMPRESO L'EVENTUALE APPORTO DI PERSONALE.

TITOLO 03 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 68

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO

COMUNALE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE ANCHE SU PROPOSTA DI ALMENO 200 CITTADINI.

02. UNA INIZIATIVA DI MODIFICA DELLO STATUTO RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL PERIODO DI DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 69

NORME FINALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, ENTRO 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PREVISTI. FINO ALL'ADOZIONE

DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, CHE RISULTINO

COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.

02. L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E SUCCESSIVE MODIFICHE VENGONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRERA' IN VIGORE, IL TRENTESIMO GIORNO

SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.